

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 36

Roma, 7 agosto 2026

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Fondo vittime amianto in favore di lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, dei loro eredi e delle società partecipate pubbliche. Decreto interministeriale 28 luglio 2026. Requisiti per l'accesso al Fondo, modalità di presentazione delle istanze e di erogazione delle prestazioni per gli anni 2024 e 2025.

Quadro normativo

- ⚡ **Legge 27 marzo 1992, n. 257:** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Articolo 13, comma 8.
- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- ⚡ **Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56:** "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali". Articolo 24, comma 2.
- ⚡ **Legge 30 dicembre 2023, n. 213:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". Articolo 1, comma 203.

- ⚡ **Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50:** "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione". Articolo 30, comma 11.
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2023,** concernente il Fondo vittime amianto. Articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2024,** concernente il Fondo vittime amianto. Articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- ⚡ **Decreto del del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 luglio 2026,** concernente l'attuazione dell'articolo 24, commi 2, 2-bis e 2-quinquies del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, così come modificato dall'articolo 1, commi 203 e 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dell'articolo 30, comma 11, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Fondo per le vittime di amianto.

Premessa

L'articolo 30, comma 11, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 ha modificato l'articolo 24, comma 2 (allegato 1), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, istitutivo del Fondo per le vittime dell'amianto (di seguito denominato "Fondo") in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze¹, del 28 luglio 2026 (allegato 2) regola le domande di accesso al Fondo per le annualità 2024 e 2025.

Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, secondo le modalità stabilite dal citato decreto.

¹ Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 6 agosto 2026, numero repertorio 107/2026.

A. Prestazioni a carico del Fondo

Il Fondo prevede l'erogazione di un indennizzo nei limiti delle risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per i risarcimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali disposti in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, o dei loro eredi, per effetto di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 (per il Fondo relativo all'anno 2024), e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 (per il Fondo relativo all'anno 2025).

B. Soggetti legittimati ad accedere al Fondo

Possono accedere alle prestazioni del Fondo² i seguenti soggetti:

1. i lavoratori di società partecipate pubbliche nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell'ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali in favore delle predette società, che risultino:
 - a. aver contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257³;
 - b. destinatari di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale disposto con sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, per il Fondo relativo all'anno 2024, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per il Fondo relativo all'anno 2025;
2. gli eredi dei lavoratori di cui al punto 1, in caso di decesso di questi ultimi, individuati secondo l'ordine successorio previsto dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. riconoscimento a favore del lavoratore della patologia asbesto-correlata contratta durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i

² Articolo 2 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

³ Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", articolo 13, comma 7, "Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato". *Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.*

quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257⁴;

- b. essere destinatari di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale disposto con sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, per il Fondo relativo all'anno 2024, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per il Fondo relativo all'anno 2025;
3. le società partecipate pubbliche per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte in base a sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale o verbali di conciliazione in sede protetta da cui risultino il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione del risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.

C. Modalità di presentazione della domanda e requisiti per l'accesso al Fondo

I soggetti legittimati ad accedere al Fondo devono presentare domanda all'Inail⁵ all'indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma.

Restano valide le domande già presentate per le suddette annualità ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 luglio 2024.

I lavoratori e gli eredi, unitamente alla domanda di accesso al Fondo, devono trasmettere all'Inail:

1. copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione;
2. apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto da parte della società partecipata pubblica soccombente a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del

⁴ Articolo 3, comma 7, del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

⁵ Articolo 3 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Le società partecipate pubbliche, unitamente alla domanda di accesso al Fondo, devono trasmettere:

1. copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione;
2. quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei lavoratori in argomento, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella suddetta sentenza esecutiva o verbale.

Al momento dell'invio della domanda all'Inail, il lavoratore o i suoi eredi devono darne contestuale comunicazione alla società partecipata pubblica debitrice. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società, nei confronti dei lavoratori o dei loro eredi, contestualmente alla domanda di accesso diretto al Fondo.

L'articolo 3, comma 6, del citato decreto stabilisce che per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.

Lo stesso articolo, al comma 7, preclude inoltre l'accesso al Fondo:

- ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società partecipata pubblica;
- ai lavoratori a cui, al momento dell'invio della domanda, non sia stata riconosciuta dall'Inail la patologia asbesto-correlata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Alla presente circolare si allega la modulistica per la presentazione della domanda (allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8).

D. Determinazione dell'indennizzo a carico del Fondo. Tabelle di liquidazione

L'Inail esamina le domande pervenute sulla base delle modalità e dei requisiti prescritti per l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo⁶.

⁶ Articolo 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

La misura dell'indennizzo è determinata in base alla Tabella 1 "Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali", e alla Tabella 2 "Tabella di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali"⁷.

Le due tabelle di indennizzo costituiscono parte integrante del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

L'ammontare dell'indennizzo liquidato dal Fondo non può essere maggiore di quanto liquidato nelle suddette sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale di cui il lavoratore o i suoi eredi sono destinatari, sempre nel limite indennizzabile previsto dalle suddette tabelle e della dotazione complessiva del Fondo pari a 20 milioni di euro, per ciascuna annualità.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, l'indennizzo è determinato in relazione al grado di inabilità riconosciuto dall'Inail allo stesso tecnopatico; a tal fine nella seguente tabella sono riportate cinque "fasce di grado" in cui l'ammontare dell'indennizzo è determinato in misura crescente in ragione alla maggiore gravità del danno subito dal lavoratore.

Tabella 1. Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

Fasce di grado	Indennizzi (euro)
Fino al 20%	28.000
21%-40%	68.000
41%-60%	120.000
61%-80%	184.000
81%-100%	260.000

In caso di decesso del lavoratore, l'indennizzo è stabilito, come riportato nella sottostante tabella, in relazione al numero degli eredi legittimati ad accedere al Fondo, individuati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta.

⁷ Articolo 5 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

Tabella 2. Tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

1 erede	2 eredi	3 o più eredi	
168.250	201.900	235.550	Importi in euro

In caso di decesso del lavoratore nelle more del giudizio dallo stesso instaurato, l'indennizzo in favore degli eredi che abbiano riassunto il giudizio viene determinato, nella misura spettante al lavoratore deceduto, secondo la Tabella 1.

In caso di accesso al Fondo da parte delle società partecipate pubbliche, l'indennizzo è determinato con le stesse modalità a seconda del destinatario (lavoratori o eredi) del risarcimento del danno disposto con sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare le domande ammesse all'indennizzo nella misura spettante secondo i criteri indicati nelle Tabelle 1 e 2, l'Inail stabilisce la quota dell'indennizzo da erogare a ciascun avente diritto, in misura proporzionale, sulla base del rapporto tra il limite di spesa pari a 20 milioni di euro stabilito per ciascuna annualità di riferimento e l'ammontare complessivo degli indennizzi liquidati secondo le Tabelle⁸.

D. Modalità di erogazione dell'indennizzo

L'Inail provvede a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tempestivamente i dati relativi alle domande ammesse e alla misura degli indennizzi da liquidare.

L'indennizzo a carico del Fondo è erogato dall'Inail a seguito del trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁹.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegati: 8

⁸ Articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

⁹ Articolo 6 del decreto interministeriale 28 luglio 2026.

Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali". Articolo 24

(...))

2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato "Fondo", che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo.

2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto adottato ai sensi del comma 2-quinquies sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.

2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-bis sono destinate all'erogazione di indennizzi:

a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e, in caso di decesso, dei loro eredi;

b) in favore delle società titolari dei cantieri navali di cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle società medesime, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ((adottato ai sensi del comma 2-quinquies.

2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto adottato ai sensi del comma 2-quinquies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, del presente articolo e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* e, in particolare, l'articolo 85;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante *"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

VISTO l'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante *"Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"*, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per le vittime dell'amianto, nel prosieguo denominato "Fondo", che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi;

VISTO l'articolo 24, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha previsto che al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo;

VISTO l'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo, da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2023 adottato ai sensi l'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del medesimo decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, con il quale sono state determinate le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo, per la sola annualità 2023;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l'articolo 24, comma 2, primo periodo, del suindicato decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, prevedendo uno stanziamento di 20 milioni di euro anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a mente del quale "*Il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2023 può essere aggiornato al fine di dare attuazione al comma 203, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2024 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*", convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e, in particolare, l'articolo 30, comma 11 che ha modificato l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;

VISTO, in particolare, il comma 2-*quiquies* dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, come introdotto dall'articolo 30, comma 11, del citato decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che ha previsto l'aggiornamento dei sopra citati decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa;

RAVVISATA la necessità di procedere, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione normativa





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

(Prestazioni a carico del Fondo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, così come modificato dall'articolo 1, commi 203 e 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dall'articolo 30, comma 11, decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, prevede un indennizzo a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. L'indennizzo a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 è determinato, sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5, nei limiti delle risorse disponibili in conto residui che sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Articolo 2

(Soggetti legittimati ad accedere al Fondo)

1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1 i lavoratori di società partecipate pubbliche nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell'ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società, che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari di provvedimenti di seguito specificati, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli stessi, secondo i seguenti termini e modalità:
 - a) per l'anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;
 - b) per l'anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo.
2. In caso di decesso dei lavoratori di cui al comma 1, sono legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest'ultimi, ai sensi degli articoli 536 e seguenti del Codice civile, che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debtrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle società di cui al comma 1, secondo i termini e le modalità indicati al medesimo comma 1.

Articolo 3

(Modalità di presentazione della domanda e requisiti per l'accesso al fondo)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, che intendono accedere alle prestazioni del Fondo, per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 devono presentare domanda all'INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Restano valide le domande già presentate, per le suddette annualità, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2024.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, unitamente alla domanda di cui al precedente comma 1, devono trasmettere all'INAIL copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in aggiunta alla documentazione prevista dal precedente comma 2, a corredo della domanda di accesso al Fondo, dovranno produrre, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, oltre alla documentazione prevista dal comma 2, devono allegare, a pena di inammissibilità, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, al momento dell'invio della domanda all'INAIL devono darne contestuale comunicazione alla società debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società partecipata pubblica di cui all'articolo 2, comma 3, che faccia domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o dei loro eredi, individuati nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

6. Per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.

7. È precluso l'accesso al Fondo:

- a) ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società partecipata pubblica di cui al comma 3;
- b) ai lavoratori cui, al momento dell'invio della domanda, non sia stata riconosciuta dall'INAIL la patologia asbesto-correlata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il mancato riconoscimento a favore del lavoratore della patologia asbesto-correlata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, preclude, in caso di decesso dello stesso, l'accesso al Fondo anche agli eredi.

8. Il lavoratore, o se deceduto, gli eredi, che hanno ottenuto l'indennizzo a carico del Fondo, hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stabiliti nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, per la sola differenza tra quanto riconosciuto a titolo di risarcimento in sede giudiziale e quanto liquidato a titolo di indennizzo.

Articolo 4
(Esame delle domande)

1. L'INAIL, individuato quale soggetto erogatore della prestazione a carico del Fondo di cui all'articolo 1, esamina le domande pervenute tenendo conto delle modalità e dei requisiti prescritti all'articolo 3.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5

(Determinazione dell'indennizzo a carico del Fondo)

1. L'INAIL, all'esito della procedura di cui all'articolo 4, nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse, ai fini della relativa liquidazione, determina con delibera del Consiglio di Amministrazione l'indennizzo in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, sulla base delle tabelle di liquidazione, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. In caso di decesso del lavoratore nelle more del giudizio dallo stesso instaurato, l'indennizzo in favore degli eredi di cui all'articolo 2, che abbiano riassunto il giudizio, viene determinato sulla base della tabella di liquidazione n. 1.
3. Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, abbiano instaurato il relativo giudizio a seguito della morte del lavoratore, l'indennizzo in favore degli stessi viene invece determinato sulla base di quanto previsto dalla tabella di liquidazione n. 2.
4. L'ammontare dell'indennizzo liquidato dal Fondo non può in ogni caso essere maggiore di quanto liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
5. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennizzo nella misura spettante sulla base delle tabelle di cui al precedente comma 1, l'INAIL, con delibera del Consiglio di Amministrazione, stabilisce la quota dell'indennizzo da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione del Fondo e all'ammontare complessivo degli indennizzi liquidabili agli aventi diritto in base ai criteri di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di euro stabilito per ciascuna annualità di riferimento.

Articolo 6

(Modalità di erogazione)

1. L'indennizzo regolamentato dal presente decreto è erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine l'INAIL comunica tempestivamente, sulla base dell'istruttoria effettuata dallo stesso Istituto assicurativo, i dati relativi alle domande per le quali risulta accertato il diritto di accesso al Fondo e la misura degli indennizzi.
2. L'INAIL provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 7

(Applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2023 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2024)

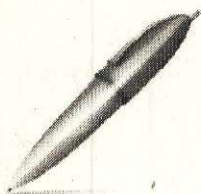
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come introdotto dall'articolo 30, comma 11, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024 si applicano alle domande di indennizzo già presentate per l'anno 2023.
2. Per le domande di accesso al Fondo presentate per le annualità 2024 e 2025 si applicano le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti

2026-07-28 19:19:12 +0200





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1. Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

(importi in euro)

Fasce di grado	Indennizzi
Fino al 20%	28.000
21%-40%	68.000
41%-60%	120.000
61%-80%	184.000
81%-100%	260.000

Tabella 2. Tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali (importi in euro)

1 erede	2 eredi	3 o più eredi
168.250	235.550	329.770



All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
dcra@postacert.inail.it

oppure

Raccomandata R.R.
All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Roma

Domanda di accesso alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa svolta nei cantieri navali

SOGGETTO RICHIEDENTE: LAVORATORE

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome
nato/a a _____ (____), il _____
indicare il comune di nascita e la sigla provincia GG/MM/AAAA
residente a _____ (____)
indicare il comune e la sigla della provincia
in via _____, n. ____ Cap _____
indicare l'indirizzo, completo di numero civico e di codice di avviamento postale
codice fiscale _____ recapito telefonico _____
email _____ @ _____
indirizzo mail o pec

che ha contratto una patologia asbesto-correlata durante l'attività lavorativa nei cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prestata nei confronti della seguente

IMPRESA

_____ codice fiscale _____
denominazione
sede legale _____ (____)
indicare il comune e la sigla della provincia
in via _____, n. ____ Cap _____
indicare l'indirizzo, il numero civico e il codice di avviamento postale

CHIEDE

di accedere alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in quanto destinatario del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenza esecutiva, verbale di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2024 o verbale di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla

legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50).

DICHIARA

- che il grado di inabilità della patologia asbesto-correlata riconosciuta dall'Inail rientra nella seguente fascia:

(barrare l'opzione corrispondente)

- ☐ fino al 20%
 - ☐ dal 21% al 40%
 - ☐ dal 41% al 60%
 - ☐ dal 61% all'80%
 - ☐ dall'81% al 100%
- che l'impresa debitrice non ha adempiuto alla propria obbligazione
 - di aver dato comunicazione alla società debitrice della presentazione della presente domanda all'Inail
 - di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, comporta ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato nonché la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R. n.445/2000
 - di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare all'Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente domanda
- a restituire quanto eventualmente ricevuto dall'Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

Ai fini dell'accredito del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si comunicano i seguenti dati Iban:

Codice IBAN _____
indicare il codice alfanumerico composto di 27 caratteri o, nel caso di Stato estero, i riferimenti del conto aperto in Paese Sepa o extra Sepa

intestato a: _____
cognome e nome

cointestato a: _____
cognome e nome

Denominazione Banca _____

N° Agenzia o ufficio postale _____

Si allegano:

- copia del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida)

- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale depositata/o entro il 31 dicembre 2024, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2024, che individua l'impresa debitrice e il lavoratore destinatario del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Luogo _____ Data _____

Il Dichiarante

firma per esteso e leggibile

Modulo per **Erede** del lavoratore deceduto
Anno 2024

All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
dcra@postacert.inail.it

oppure

Raccomandata R.R.
All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
Piazzale Giulio Pastore, 6
00141 Roma

Domanda di accesso alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa svolta nei cantieri navali

SOGGETTO RICHIEDENTE: EREDE DEL LAVORATORE DECEDUTO

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome
nato/a a _____ (____), il _____
indicare il comune di nascita e la sigla provincia GG/MM/AAAA
residente a _____ (____)
indicare il comune e la sigla della provincia
in via _____, n. ____ Cap _____
indicare l'indirizzo, completo di numero civico e di codice di avviamento postale
codice fiscale _____ recapito telefonico _____
email _____@_____
indirizzo mail o pec

IN QUALITÀ DI EREDE DEL LAVORATORE DECEDUTO

sig./sig.ra _____
cognome nome del lavoratore deceduto
nato/a a _____ (____), il _____
indicare il comune di nascita e la sigla della provincia GG/MM/AAAA
residente a _____ (____)
indicare il comune e la sigla della provincia
in via _____, n. ____ Cap _____
indicare l'indirizzo, il numero civico e il codice di avviamento postale
codice fiscale _____, deceduto in data _____ che ha
contratto una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto, riconosciuta dall'Inail, durante l'attività
lavorativa prestata in favore di società partecipate pubbliche presso i cantieri navali per i quali hanno trovato
applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prestata nei confronti
della seguente

IMPRESA DEBITRICE:

_____ codice fiscale _____
denominazione

sede legale _____ (_____)

indicare il comune e la sigla della provincia

in via _____, n. _____ Cap _____

indicare l'indirizzo, il numero civico e il codice di avviamento postale

CHIEDE

di accedere alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto, in quanto destinatario del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenza esecutiva, verbale di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2024 o verbale di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50).

DICHIARA

- che gli eredi del lavoratore deceduto, ai sensi dell'articolo 536 e seguenti del codice civile, destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione, sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela con il deceduto

- che l'impresa debitrice non ha adempiuto alla propria obbligazione
- di aver dato comunicazione alla società debitrice della presentazione della presente domanda all'Inail
- di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, comporta ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato nonché la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R. n.445/2000
- di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare all'Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente domanda
- a restituire quanto eventualmente ricevuto dall'Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

Ai fini dell'accredito del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si comunicano i seguenti dati Iban:

Codice IBAN _____
indicare il codice alfanumerico composto di 27 caratteri o, nel caso di Stato estero, i riferimenti del conto aperto in Paese Sepa o extra Sepa

intestato a: _____
cognome e nome

cointestato a: _____
cognome e nome

Denominazione Banca _____

N° Agenzia o ufficio postale _____

Si allegano:

- copia del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida)
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale depositata/o entro il 31 dicembre 2024, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2024, che individua l'impresa debitrice, l'erede o gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Luogo _____ Data _____

Il Dichiarante

firma per esteso e leggibile

All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
dcra@postacert.inail.it

Domanda di accesso alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa svolta nei cantieri navali

SOGGETTO RICHIEDENTE: SOCIETA' PARTECIPATA PUBBLICA

_____ Denominazione della società partecipata pubblica

sede legale _____ (_____) indicare il comune e la sigla della provincia

in via _____, n. _____ Cap _____ indicare l'indirizzo, il numero civico e il codice di avviamento postale

codice fiscale _____ recapito telefonico _____

email _____@_____, pec _____@_____

in persona del suo legale rappresentante sig./sig.ra _____ cognome nome

nato/a a _____ (_____) il _____ indicare il comune di nascita e la sigla provincia GG/MM/AAAA

residente a _____ (_____) indicare il comune e la sigla della provincia

in via _____, n. _____ Cap _____ indicare l'indirizzo, completo di numero civico e di codice di avviamento postale

codice fiscale _____ recapito telefonico _____

email _____@_____ pec _____@_____

CHIEDE

di accedere alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in quanto dichiarata soccombente con sentenze esecutive o comunque parte debitrice nei verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2024 o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2024, avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, accertate dall'Inail, durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (articolo 24, decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50).

DICHIARA

- di essere società partecipata pubblica
- l'assenza di manleve o garanzie pubbliche originarie
- di aver dato comunicazione al lavoratore o ai suoi eredi della presentazione della presente domanda all'Inail
- di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, comporta ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato nonché la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R. n.445/2000
- di essere informata, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare all'Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente domanda
- a restituire quanto eventualmente ricevuto dall'Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

Ai fini dell'accredito del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si comunicano i seguenti dati Iban¹:

Codice IBAN _____
indicare il codice alfanumerico composto di 27 caratteri o, nel caso di Stato estero, i riferimenti del conto aperto in Paese Sepa o extra Sepa

Denominazione Banca _____

N° Agenzia o ufficio postale _____

Si allegano:

- copia delle sentenze esecutive e dei verbali di conciliazione depositati entro il 31 dicembre 2024 o comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2024 che individuano l'impresa debitrice e il lavoratore destinatario del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale o in caso di decesso i suoi eredi
- quietanze che dimostrano l'avvenuto pagamento di quanto dovuto sulla base delle sentenze esecutive e dei verbali di conciliazione di conciliazione giudiziale o con il verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta ai lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate, o in caso di decesso ai loro eredi
- prospetto riepilogativo con l'indicazione, per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con il verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, delle generalità del lavoratore o, in caso di lavoratore deceduto, delle generalità degli eredi e del rapporto di parentela con lo stesso lavoratore, dell'importo del risarcimento indicato nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione, dell'importo del risarcimento pagato (escluse le spese legali non a carico dal Fondo), della data della quietanza del pagamento

¹ Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato alla società partecipata pubblica che presenta la domanda di accesso diretto al Fondo

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante (carta di identità, passaporto).

Luogo _____ Data _____

Il Dichiarante

firma per esteso e leggibile

All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
dcra@postacert.inail.it

oppure

Raccomandata R.R.
All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Roma

Domanda di accesso alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa svolta nei cantieri navali

SOGGETTO RICHIEDENTE: LAVORATORE

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome
nato/a a _____ (____), il _____
indicare il comune di nascita e la sigla provincia GG/MM/AAAA
residente a _____ (____)
indicare il comune e la sigla della provincia
in via _____, n. ____ Cap _____
indicare l'indirizzo, completo di numero civico e di codice di avviamento postale
codice fiscale _____ recapito telefonico _____
email _____ @ _____
indirizzo mail o pec

che ha contratto una patologia asbesto-correlata durante l'attività lavorativa nei cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prestata nei confronti della seguente

IMPRESA

_____ codice fiscale _____
denominazione
sede legale _____ (____)
indicare il comune e la sigla della provincia
in via _____, n. ____ Cap _____
indicare l'indirizzo, il numero civico e il codice di avviamento postale

CHIEDE

di accedere alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in quanto destinatario del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenza esecutiva, verbale di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2025 o verbale di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2025 (articolo 24, decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla

legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50).

DICHIARA

- che il grado di inabilità della patologia asbesto-correlata riconosciuta dall'Inail rientra nella seguente fascia:

(barrare l'opzione corrispondente)

- ☐ fino al 20%
- ☐ dal 21% al 40%
- ☐ dal 41% al 60%
- ☐ dal 61% all'80%
- ☐ dall'81% al 100%

- che l'impresa debitrice non ha adempiuto alla propria obbligazione
- di aver dato comunicazione alla società debitrice della presentazione della presente domanda all'Inail
- di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, comporta ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato nonché la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R. n.445/2000
- di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare all'Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente domanda
- a restituire quanto eventualmente ricevuto dall'Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

Ai fini dell'accredito del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si comunicano i seguenti dati Iban:

Codice IBAN _____
indicare il codice alfanumerico composto di 27 caratteri o, nel caso di Stato estero, i riferimenti del conto aperto in Paese Sepa o extra Sepa

intestato a: _____
cognome e nome

cointestato a: _____
cognome e nome

Denominazione Banca _____

N° Agenzia o ufficio postale _____

Si allegano:

- copia del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida)

- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale depositata/o entro il 31 dicembre 2025, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2025, che individua l'impresa debitrice e il lavoratore destinatario del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Luogo _____ Data _____

Il Dichiarante

firma per esteso e leggibile

All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
dcra@postacert.inail.it

oppure

Raccomandata R.R.
All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
Piazzale Giulio Pastore, 6
00141 Roma

Domanda di accesso alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa svolta nei cantieri navali

SOGGETTO RICHIEDENTE: EREDE DEL LAVORATORE DECEDUTO

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome
nato/a a _____ (____), il _____
indicare il comune di nascita e la sigla provincia GG/MM/AAAA
residente a _____ (____)
indicare il comune e la sigla della provincia
in via _____, n. ____ Cap _____
indicare l'indirizzo, completo di numero civico e di codice di avviamento postale
codice fiscale _____ recapito telefonico _____
email _____@_____
indirizzo mail o pec

IN QUALITÀ DI EREDE DEL LAVORATORE DECEDUTO

sig./sig.ra _____
cognome nome del lavoratore deceduto
nato/a a _____ (____), il _____
indicare il comune di nascita e la sigla della provincia GG/MM/AAAA
residente a _____ (____)
indicare il comune e la sigla della provincia
in via _____, n. ____ Cap _____
indicare l'indirizzo, il numero civico e il codice di avviamento postale
codice fiscale _____, deceduto in data _____ che ha
contratto una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto, riconosciuta dall'Inail, durante l'attività
lavorativa prestata in favore di società partecipate pubbliche presso i cantieri navali per i quali hanno trovato
applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prestata nei confronti
della seguente

IMPRESA DEBITRICE:

_____ codice fiscale _____
denominazione

sede legale _____ (_____)

indicare il comune e la sigla della provincia

in via _____, n. _____ Cap _____

indicare l'indirizzo, il numero civico e il codice di avviamento postale

CHIEDE

di accedere alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto, in quanto destinatario del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenza esecutiva, verbale di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2025 o verbale di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2025 (articolo 24, decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50).

DICHIARA

- che gli eredi del lavoratore deceduto, ai sensi dell'articolo 536 e seguenti del codice civile, destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base di quanto disposto con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione, sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela con il deceduto

- che l'impresa debitrice non ha adempiuto alla propria obbligazione
- di aver dato comunicazione alla società debitrice della presentazione della presente domanda all'Inail
- di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, comporta ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato nonché la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R. n.445/2000
- di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare all'Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente domanda
- a restituire quanto eventualmente ricevuto dall'Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

Ai fini dell'accredito del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si comunicano i seguenti dati Iban:

Codice IBAN _____
indicare il codice alfanumerico composto di 27 caratteri o, nel caso di Stato estero, i riferimenti del conto aperto in Paese Sepa o extra Sepa

intestato a: _____
cognome e nome

cointestato a: _____
cognome e nome

Denominazione Banca _____

N° Agenzia o ufficio postale _____

Si allegano:

- copia del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida)
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale depositata/o entro il 31 dicembre 2025, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2025, che individua l'impresa debitrice, l'erede o gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Luogo _____ Data _____

Il Dichiarante

firma per esteso e leggibile

All'Inail Direzione centrale rapporto
assicurativo
dcra@postacert.inail.it

Domanda di accesso alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa svolta nei cantieri navali

SOGGETTO RICHIEDENTE: SOCIETA' PARTECIPATA PUBBLICA

Denominazione della società partecipata pubblica

sede legale _____ (_____) _____

indicare il comune e la sigla della provincia

in via _____, n. _____ Cap _____

indicare l'indirizzo, il numero civico e il codice di avviamento postale

codice fiscale _____ recapito telefonico _____

email _____@_____, pec _____@_____

in persona del suo legale rappresentante sig./sig.ra _____

cognome nome

nato/a a _____ (____), il _____

indicare il comune di nascita e la sigla provincia GG/MM/AAAA

residente a _____ (____)

indicare il comune e la sigla della provincia

in via _____, n. _____ Cap _____

indicare l'indirizzo, completo di numero civico e di codice di avviamento postale

codice fiscale _____ recapito telefonico _____

email _____@_____ pec _____@_____

CHIEDE

di accedere alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto in quanto dichiarata soccombente con sentenze esecutive o comunque parte debitrice nei verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2025 o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2025, avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti in favore di lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, accertate dall'Inail, durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (articolo 24, decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50).

DICHIARA

- di essere società partecipata pubblica
- l'assenza di manleve o garanzie pubbliche originarie
- di aver dato comunicazione al lavoratore o ai suoi eredi della presentazione della presente domanda all'Inail
- di essere a conoscenza che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra riportate, comporta ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato nonché la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R. n.445/2000
- di essere informata, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA

- a comunicare all'Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente domanda
- a restituire quanto eventualmente ricevuto dall'Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.

Ai fini dell'accredito del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si comunicano i seguenti dati Iban¹:

Codice IBAN _____
indicare il codice alfanumerico composto di 27 caratteri o, nel caso di Stato estero, i riferimenti del conto aperto in Paese Sepa o extra Sepa

Denominazione Banca _____

N° Agenzia o ufficio postale _____

Si allegano:

- copia delle sentenze esecutive e dei verbali di conciliazione depositati entro il 31 dicembre 2025 o comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2025 che individuano l'impresa debitrice e il lavoratore destinatario del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale o in caso di decesso i suoi eredi
- quietanze che dimostrano l'avvenuto pagamento di quanto dovuto sulla base delle sentenze esecutive e dei verbali di conciliazione di conciliazione giudiziale o con il verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta ai lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto-correlate, o in caso di decesso ai loro eredi
- prospetto riepilogativo con l'indicazione, per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con il verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, delle generalità del lavoratore o, in caso di lavoratore deceduto, delle generalità degli eredi e del rapporto di parentela con lo stesso lavoratore, dell'importo del risarcimento indicato nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione, dell'importo del risarcimento pagato (escluse le spese legali non a carico dal Fondo), della data della quietanza del pagamento

¹ Il conto corrente bancario o postale deve essere intestato alla società partecipata pubblica che presenta la domanda di accesso diretto al Fondo

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante (carta di identità, passaporto).

Luogo _____ Data _____

Il Dichiarante

firma per esteso e leggibile